



COMUNE DI REGGIO CALABRIA

DIPARTIMENTO SERVIZI

U.O. I liv. ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

U.O. II LIV. IMPIANTI ANNONARI

Via Cattolica dei Greci, 27 - tel. 0965/362201 - fax 0965/330310

***REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL  
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE  
PUBBLICHE***

(Approvato con delibera consiliare n. 18 del 10 aprile 2002 e successivamente  
modificato con delibera consiliare n. 28 del 27 maggio 2005)

**INDICE**  
**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I - -APPLICAZIONE**

Art.1   Ambito di applicazione e definizioni

Art.2   Obiettivi

**CAPO II - RICOGNIZIONE E INDIVIDUAZIONE**

Art.3   Ricognizione Mercati e Fiere, Sagre e Commercio Itinerante-  
Individuazione Aree, Posteggi, Settori, Superfici.

**TITOLO II**  
**DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**CAPO I- ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

Art.4   Modalità e svolgimento dell'attività

Art.5   Requisiti per l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche

**CAPO II-AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI IN CONCESSIONE (Tipo A)**

Art. 6   Autorizzazioni di tipo A

Art. 7   Produttori Agricoli

Art. 8   Posteggi riservati ai portatori di handicap

Art. 9   Bando per il rilascio di autorizzazioni di tipo A

Art.10   Istanze per nuove autorizzazioni

Art.11   Graduatoria

Art.12   Pubblicità della graduatoria

Art.13   Utilizzazione della graduatoria- assegnazione posteggi

Art.14   registro presenze

Art.15   Assegnazione temporanea di posteggi

**CAPO III- SUBINGRESSO- REVOCHE- SOSPENSIONI**

Art.16 Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A

Art.17 Revoca autorizzazione di tipo A

Art. 18 Sospensione autorizzazione di tipo A (mercati)

Art.19 Criteri di variazione per migliona e scambio posteggi

#### **CAPO IV – GESTIONE MERCATI**

Art.20 Orario di accesso e di sgombero

Art.21 Modifiche delle giornate dei mercati settimanali

Art.22 Modalità di sistemazione delle attrezzature di vendita nei mercati

Art.23 Circolazione veicolare nei mercati

Art.24 Tenuta e consultazione del ruolo di mercato

Art.25 Prescrizioni e divieti nei mercati

Art.26 Dimensione dei posteggi

#### **CAPO V – AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO IN FORMA**

##### **ITINERANTE- TIPO B**

Art.27 Autorizzazioni di tipo B (Attività Itinerante)

Art.28 Rilascio autorizzazione di tipo B

Art.29 Subingresso nell'autorizzazione di tipo B

Art.30 Prescrizioni e divieti per l'attività itinerante

Art.31 Orario del commercio in forma itinerante

Art.32 Sospensione e revoca

#### **CAPO V BIS- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE STAGIONALE**

Art.32 bis Autorizzazioni per posteggi temporanei

Art.32 ter Autorizzazioni per posteggi stagionali

#### **CAPO VI- TRIBUTI**

Art.33 Modalità di pagamento dei tributi comunali

#### **CAPO VII- MERCATI TIPICI O SETTORIALI E SAGRE**

Art.34 Norme in materia di funzionamento dei mercati tipici o settoriali e sagre

Art.35 tipologie merceologiche dei mercati tipici o settoriali

Art.36 Istanza di concessione di posteggio

- Art.37 Criteri per l' assegnazione dei posteggi
- Art.38 Orario di svolgimento
- Art.39 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art.40 Circolazione veicolare
- Art.41 Prescrizione e divieti
- Art.42 Pubblicità dei prezzi
- Art.43 Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
- Art.44 Calcolo del numero delle presenze
- Art.45 Modalità di trasferimento in altro posteggio dell'operatore già titolare di concessione nell'ambito dello stesso mercato tipico o settoriale o sagra
- Art.46 Sospensione del mercato tipico o settoriale o sagra
- Art.47 Tariffe per la concessione dei posteggi
- Art.48 Subingresso nella titolarità del posteggio
- Art.49 Revoca e sospensione dell'autorizzazione

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **CAPO I- DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- Art.50 Conversione d'ufficio delle autorizzazioni di tipo A
- Art.51 Conversione autorizzazioni di tipo B

##### **CAPO II- DISPOSIZIONI FINALI**

- Art.52 Sanzioni
- Art.52 bis Sanzioni accessorie
- Art.53 Abrogazioni norme precedenti
- Art.54 Entrata in vigore

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Capo I Applicazione**

#### **Art. 1**

#### **Ambito di Applicazione e Definizioni**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 comma 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e della legge regionale 11 giugno 1999 n. 18 ed in particolare l'attività di vendita di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, la preparazione e la trasformazione di prodotti alimentari nei mercati, nelle fiere e nelle sagre, nonché l'attività di vendita itinerante.

2. Con il presente regolamento sono:

- effettuate le ricognizioni di fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare e razionalizzate, con relative date e aree di svolgimento;
- individuate le aree dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e la destinazione merceologica;
- stabilite la modalità di accesso degli operatori al mercato alle fiere ed alle sagre e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- stabilite le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
- determinate le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
- stabiliti i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
- disciplinare i posteggi per operatori portatori di handicap e per i produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;
- stabilite le modalità in materia di commercio in forma itinerante;
- determinate le modalità dell'attività commerciale per le aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
- determinati gli orari di vendita;
- stabilite le norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto legislativo n° 114/98;
- stabilite le modalità con le quali effettuare la ricognizione ed il riordino delle concessioni di posteggio;
- stabilite le modalità per il riordino e la ricostruzione delle graduatorie di presenze;

3. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) autorizzazioni di tipo A): le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso del posteggio;

- b) autorizzazioni di tipo B): le autorizzazioni per l' esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso del posteggio ed in forma itinerante;
- c) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, delle quali il Comune abbia la disponibilità;
- d) mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità composta da più posteggi destinati all' esercizio dell' attività commerciale;
- e) mercato annuale: il mercato di cui al punto d) si svolge per tutto il corso dell' anno;
- f) mercato stagionale: il mercato di cui al punto d) si svolge per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi nel corso dell' anno;
- g) fiera: la manifestazione caratterizzata dall' afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche individuate dal Comune di operatori autorizzati ad esercitare il commercio in occasione delle ricorrenze individuate;
- h) posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all' esercizio dell'attività commerciale;
- i) posteggio riservato: il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
- l) posteggio fuori mercato: un posteggio destinato all' esercizio dell' attività e non compreso nelle aree destinate a mercati;
- m) per spunta: operazione con la quale, all' inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi;
- n) per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- o) settori merceologici: il settore alimentare ed il settore non alimentare;
- p) produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi, in possesso dell' autorizzata rilasciata dal Comune ai sensi della legge 09/02/1963, N° 59.

## **Art. 2**

### **Obiettivi**

1. Con il presente regolamento si intendono perseguire gradualmente i seguenti obiettivi:

- a) l'integrazione degli interventi in materia di commercio su aree pubbliche con quelli previsti per il commercio su area privata o sede fissa, con particolare riguardo agli interventi nei centri storici ed alle possibili sinergie dei due settori;

- b) il miglioramento generalizzato delle condizioni igienico-sanitarie delle attività di vendita, mediante la predisposizione di programmi di controllo e la contestuale messa a disposizione di infrastrutture e servizi adeguati;
- c) la maggiore tutela ed informazione del consumatore;
- d) la promozione e lo sviluppo del livello di produttività e di redditività delle aziende operanti nel settore;
- e) maggiore funzionalità del servizio reso ai consumatori di questo comune tenendo conto della distribuzione non omogenea degli esercizi di commercio in sede fissa anche in relazione alla funzione calmieratrice.

## **Capo II° Ricognizione e Individuazione**

### **Art. 3**

#### **Ricognizione mercati e fiere, sagre e commercio itinerante Individuazione aree, posteggi, settori, superfici**

1. Nell'allegato A al presente Regolamento sono individuate per l'esercizio del commercio al dettaglio le aree pubbliche per effettuare i mercati, le sagre e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, modificate e razionalizzate, con relative date e aree di svolgimento, settore merceologico di riferimento, superficie riferita ad ogni singolo posteggio.
2. Le cartografie di riferimento indicate nei prospetti di cui al precedente punto 1 sono riportate in appendice e che progressivamente numerate dal n° 1 al n°13 costituiscono anch'esse parte integrante del presente Regolamento.



**TITOLO II**  
**DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**Capo I**  
**Esercizio dell'attività'**

**Art.4**  
**Modalità di svolgimento dell'attività**

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui sopra è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

**Art. 5**  
**Requisiti per l'esercizio dell'attività' del commercio su aree pubbliche**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs 114/1998 non può essere rilasciata l'autorizzazione amministrativa alle persone fisiche o società di persone, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
  - a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  - d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  - e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
2. L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale,

dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

3. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

4. Le autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, relativamente al settore alimentare, possono essere rilasciate alle persone fisiche o alle società di persone che risultano iscritti al registro delle imprese presso la camera di Commercio, di cui all'art.2188 del Codice Civile, istituito dall'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, che non versino nelle condizioni di cui al comma 1 e che siano, inoltre, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria;

b) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercitanti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla Legge 11 giugno 1971. n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a, b e c dell'art.12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.375.

5. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 4 è richiesto con riferimento al legale rappresentante od altra persona fisica specificamente preposta all'attività commerciale.

6. E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto; le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a questa.

7. Il titolare dell'autorizzazione (persona fisica o società) può essere rappresentato da un coadiutore dipendente o socio, il quale durante le attività di vendita deve essere munito di atto di delega del titolare con allegata fotocopia di un documento di identità e del titolo originale dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, che devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;

## **Capo II**

### **Autorizzazioni su posteggi in concessione ( Tipo A)**

#### **Art. 6**

##### **Autorizzazioni di tipo A**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, denominata di tipo A, è rilasciata dal Comune dove il posteggio si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni. L'autorizzazione non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune.
3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
  - a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
  - b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che fosse già titolare di più concessioni di posteggio all'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.
5. In relazione a quanto disposto all'art. 4, comma 5, della L.R. 18/1999 è ammesso in capo ad uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

#### **Art.7**

##### **Produttori agricoli**

1. Possono essere riservati posteggi nei mercati, purché riportati nelle allegate planimetrie, ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228, che esercitano la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda e che ne facciano richiesta. Ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001, non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio

precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

2. I posteggi sono assegnati secondo i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenza nel mercato di cui trattasi debitamente documentata per giornata o periodi interi di occupazione;

b) operatori che esercitano la vendita di prodotti tipici locali;

c) produttori di ortofrutta;

d) richiesta di concessione del posteggio da parte di cooperative o associazioni di produttori agricoli;

e) maggiore anzianità di possesso dell'autorizzazione;

f) ubicazione dei fondi rustici nel territorio comunale;

g) minor numero di posteggi in concessione anche ubicati in altri Comuni ed altre regioni.

3. La richiesta di concessione del posteggio può essere presentata anche da produttore agricolo non titolare di autorizzazione di cui alla Legge n. 59/63, nel qual caso la richiesta deve essere effettuata contestualmente alla richiesta di rilascio di autorizzazione amministrativa che sarà rilasciata solo in caso di assegnazione del posteggio. Il diniego al rilascio della prescritta autorizzazione amministrativa comporta la nullità della concessione del posteggio.

4. I titolari dei posteggi devono comprovare ogni anno la qualità di agricoltore a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

5. I posteggi destinati ai produttori agricoli non potranno essere occupati, neanche temporaneamente, da altro operatore mercatale, diverso dai produttori agricoli.

6. La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente e con il libretto sanitario debitamente convalidato, costituiscono la condizione indispensabile per la vidimazione annuale dell'autorizzazione amministrativa.

7. I posteggi temporaneamente liberi vengono assegnati secondo il criterio del più alto numero di presenze sul mercato.

8. È consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione di posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;

b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

9. La presenza sul mercato dei produttori agricoli concessionari decennali dei posteggi, nonché di quelli con concessione temporanea sarà annotata su apposito registro custodito presso l'organo di vigilanza. L'annotazione avverrà mediante

l'apposizione della firma da parte dell'operatore titolare dell'impresa agricola, del suo legale rappresentante se trattasi di società o associazione, o di dipendente o di collaboratore familiare, sempre che muniti di autorizzazione amministrativa originale.

## **Art. 8**

### **Posteggi riservati ai portatori di handicap**

1. Individuati i posteggi vacanti nel mercato, sia quelli riservati ai portatori di handicap che quelli per i quali è prevista apposita specifica priorità nell'assegnazione a favore di tale categoria di soggetti, ai sensi della normativa regionale il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando di cui all'art. 9 da pubblicarsi sul BURC sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) migliorata (eventuale) solo a favore di operatori portatori di handicap già ivi concessionari;
- b) mancanza di altra concessione di posteggio (o sua espressa irrevocabile rinuncia) da parte del soggetto richiedente portatore di handicap nel giorno della settimana per il quale il posteggio è messo a concorso;
- c) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
- e) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.

2. I posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap, opportunamente contraddistinti, non possono essere assegnati ad operatori non appartenenti a tale categoria né da questi occupati ed utilizzati pur se permanentemente o occasionalmente vacanti.

3. I posteggi per i quali è solo prevista apposita specifica priorità, nel caso di mancata partecipazione al concorso di soggetti portatori di handicap o di insussistenza delle condizioni stabilite per il concretizzarsi della priorità stessa (come nell'ipotesi di mancata rinuncia alla concessione già posseduta per quel giorno), possono essere assegnati agli altri operatori o da questi occupati ed utilizzati, se occasionalmente vacanti.

## **Art. 9**

### **Bando per il rilascio di autorizzazioni di Tipo A**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 il Comune provvede, con cadenza semestrale riferita al 30 giugno ed al 30 dicembre di ogni anno, alla ricognizione dei posteggi resisi disponibili in tutte le aree mercatali del Comune a seguito di cessazione, rinuncia, decadenza, revoca o incremento degli stessi posteggi per ampliamento del mercato.

2. Sulla base della ricognizione effettuata ai sensi del comma 1, il Comune predispone apposito bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio contenenti:

- a) l'indicazione dei mercati dove sono disponibili i posteggi;
- b) l'ubicazione dei mercati;
- c) l'ampiezza dei posteggi in mq;
- d) il settore di destinazione : alimentare o non alimentare;
- e) i posteggi riservati ai produttori agricoli di cui alla legge n° 59/1963 tenendo conto di quanto previsto dall'art. 7;
- f) i posteggi riservati agli operatori portatori di handicap tenendo conto di quanto previsto dall'art. 8;
- g) i criteri di priorità di accoglimento delle istanze ed in base ai quali verrà redatta la graduatoria.

3. In Allegato B al presente regolamento è approvato lo schema di bando e la relativa istanza di concessione di posteggio.

## **Art. 10**

### **Istanze per nuove autorizzazioni**

1. Gli interessati a partecipare al bando di cui all'art. 9, dovranno, entro e non oltre il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione sul B.U. della Regione Calabria del Bando, inoltrare al Comune istanza su carta legale, inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando:

- a) il mercato per il quale si chiede la concessione del posteggio;
- b) il settore: alimentare o non alimentare;
- c) di essere in possesso dei requisiti di legge;
- d) ogni altra notizia ritenuta utile ai fini della formazione della graduatoria, circa le presenze nel mercato e la iscrizione al Registro Imprese.

2. All'istanza dovrà essere allegata dichiarazione, autenticata con le modalità previste dall'art. 20 della legge 4.1.68, n° 15, di non versare nelle condizioni previste dal D.P.R. 3.6.98 n° 52. Nel caso di Società la dichiarazione oltre che dal legale rappresentante, dovrà essere resa anche da parte dei soggetti tenuti ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 252/98.

## **Art. 11**

### **Graduatoria**

1. Il Comune provvede all' esame delle istanze presentate redigendo graduatoria, per ogni singolo mercato e distintamente per ciascun settore, secondo i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze nel mercato per cui viene richiesta la concessione, debitamente documentate per giornata o periodi interi di occupazione (numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività), prendendo in considerazione i due anni immediatamente precedenti la data di approvazione del presente Regolamento



da parte del Consiglio Comunale, attribuendo per ogni giornata di presenza punti 0,25;

b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, attribuendo per ogni anno di iscrizione, o frazioni superiori a mesi sei punti 1;

c) a parità di punteggio, attribuito in applicazione dei punti a) e b) del presente articolo, prevale l'ordine cronologico di spedizione delle domande per come rilevabile dal timbro postale.

2. Le domande pervenute fuori termine o non contenenti tutti i dati richiesti dal Bando non vengono prese in considerazione.

3. Al fine di verificare le dichiarazioni rese dai richiedenti il posteggio e in ogni caso al fine di poter procedere alla formazione della graduatoria, il Comune si avvale delle notizie in possesso o comunque delle verifiche esperite dagli addetti alla vigilanza.

## **Art. 12**

### **Pubblicità della graduatoria**

1. La graduatoria di cui all' articolo precedente, approvata con provvedimento dell'organo comunale competente, deve essere pubblicata all' Albo Pretorio del Comune per almeno 10 giorni naturali e consecutivi, consentendo agli aventi diritto di formulare obiezioni entro il termine perentorio di gg. 15 successivi all' ultimo giorno di pubblicazione;

## **Art.13**

### **Utilizzazione della Graduatoria – Assegnazione Posteggi**

1. Divenuta definitiva la graduatoria, anche a seguito dell' esame di obiezioni presentate e di eventuali atti di autotutela adottati, il Comune procede all'assegnazione dei posteggi.

2. Una volta esauriti i posteggi da assegnare il Comune formerà elenco delle concessioni assegnate che costituirà il Ruolo ordinario delle concessioni.

3. Copia del ruolo dovrà essere consegnata al Responsabile della vigilanza per gli ulteriori compiti di verifica e di assegnazione provvisoria dei posteggi.

## **Art. 14**

### **Registro presenze**

1. A decorrere dalla data di approvazione definitiva della graduatoria di cui all'articolo 11, è istituito il registro di presenza degli operatori commerciali nel mercato.

2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto ed aggiornato a cura del Servizio di vigilanza.

3. La presenza alle operazioni mercatali dovrà essere controfirmata dall'operatore titolare dell'impresa commerciale, dal suo legale rappresentante, se trattasi di società,

o da un dipendente o da un collaboratore familiare, sempre ch  siano muniti di autorizzazione amministrativa originale;

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. Non   conteggiata l'assenza dell'operatore commerciale nel mercato, nel caso di accertato cattivo tempo che comporti l'assenza di oltre il 50% dell'organico.

5. Non dovranno essere conteggiate le presenze non controfirmate dagli operatori commerciali.

## **Art.15**

### **Assegnazione temporanea di posteggi**

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi dell'art. 20 non potranno pi  accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti. Tali posteggi verranno assegnati sulla base delle maggiori presenze effettive maturate dagli operatori e verifica tramite spunta.

2. In caso di parit  di numero di presenze, si privilegia la maggior anzianit  in termini di esercizio interrotto dell'attivit  di commercio al dettaglio su aree pubbliche, cos  come   desumibile attraverso il Registro Imprese (gi  Registro Ditte).

3. L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati a produttori agricoli di cui alla Legge n.59/63, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati   effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalit  di cui ai commi 1 e 2.

5. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box ed altre strutture fisse.

6. Ai fini della validit  della partecipazione all'assegnazione dei posteggi vacanti,   necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale, del suo legale rappresentante se trattasi di societ , o di dipendente o di collaboratore familiare, muniti di autorizzazione amministrativa originale e di delega del titolare con allegata fotocopia di un documento di identit .



### **Capo III** **Subingresso - Revoche - Sospensioni**

#### **Art. 16**

##### **Subingresso nelle autorizzazione di Tipo A**

1. La cessione dell'autorizzazione di tipo A, può avvenire per atto tra vivi o per morte del titolare.

2. Nel caso di cessione per atto tra vivi il cessionario deve comunicare al competente Ufficio del Comune il subingresso sottoscritto dal cedente, ed allegare:

- a) l'autorizzazione originale;
- b) copia dell'atto di cessione;
- c) autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall'art.5 del d.lgs.114/98;
- d) relativamente al settore merceologico alimentare, documentazione attestante il possesso di uno dei requisiti previsti dall'art.5, comma 4.

3. Nel caso di cessione per morte del titolare, gli eredi legittimi devono darne comunicazione al competente Ufficio comunale entro 60 giorni dall'evento e inviare autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art.5 del d.lgs.114/98. In mancanza dei requisiti sopra elencati possono esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

#### **Art.17**

##### **Revoca Autorizzazione di Tipo A**

1. Si procede alla revoca della autorizzazioni di tipo A), con le modalità di cui al comma 2, al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
- b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione;
- c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro 12 mesi dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- d) qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnatogli per un periodo complessivo di mesi quattro in ciascun anno solare, fatti salvi i casi d'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I casi di gravidanza o di malattia dovranno essere certificati da medici di strutture sanitarie pubbliche;
- e) mancato pagamento delle tasse comunali e corrispettivi relativi, per un numero superiore a tre mensilità.

2. Il Responsabile dell'Ufficio, avuta notizia del verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, inviterà l'interessato con avviso formale, da notificarsi con il messo comunale ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento, a presentarsi presso il

Comune con preavviso di almeno 15 giorni per fornire eventuali controdeduzioni; decorso inutilmente tale termine, ovvero sulla base delle controdeduzioni esposte, il Responsabile del servizio adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.

3. Qualora si debba procedere alla revoca della concessione del posteggio per obiettivi motivi di pubblico interesse, all'operatore sarà assegnato un nuovo posteggio che dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
- b) nell'ambito della stessa area mercatale mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
- c) nell'ambito di altre aree, ove possibile.

### **Art.18**

#### **Sospensione Autorizzazione di Tipo A (Mercati)**

1. Si procede alla sospensione dell'attività di vendita nei confronti dei titolari di autorizzazioni per un periodo non superiore a giorni venti in casi di particolare gravità o recidiva delle violazioni previste dall'art. 29 del Dlgs 114/98. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

2. Si procede, altresì, a sospensione per particolare comportamento scorretto dell'operatore nei confronti della clientela, degli addetti alla vigilanza, o per turbativa.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 si procede con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 17, comma 2.

4. Qualora si debba procedere alla sospensione della concessione del posteggio per obiettivi motivi di pubblico interesse, all'operatore sarà assegnato un nuovo posteggio secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 3.

### **Articolo 19**

#### **Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi**

1. Il Corpo di Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi ( per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, all'Ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la miglioria che saranno comunicati agli operatori del mercato.

2. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno previsto dal bando.

3. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;

- b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
4. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione e sulla concessione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
  5. La mancata comunicazione dell'avvenuto scambio, comporta la sanzione di cui all'art. 29 comma 2 del D. lgs. N.114/98.
  6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

## **Capo IV Gestione Mercati**

### **Art.20**

#### **Orario di accesso e di sgombero**

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 7, del T.U. 267/2000, ed a titolo di indirizzo sulla scelta degli orari da parte del Sindaco, i mercati su aree scoperte si effettuano nelle seguenti fasce orarie:

a) periodo estivo (ora solare): dalle ore 07,00 alle ore 13,30 ;

b) periodo invernale (ora legale): dalle ore 07,30 alle ore 13,00.

2. I posteggiatori entro le ore 08,00 durante il periodo dell'ora solare ed entro le ore 08,30 durante il periodo dell'ora legale, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite, nell' area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6,00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 13,00, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito dei mezzi di sgombero.

4. Entro le ore 14,30 tutti i posteggi debbono aver sgomberato l'intera area interessata al mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale dell' area.

5. I posteggi che entro le ore 07,30 (periodo ora legale) o le ore 08,00 (periodo ora solare) non risultano occupati dall' esercente concessionario dello stesso, saranno assegnati con le modalità di cui all'art. 15.

6. L'assegnazione dei posteggi di cui al comma 5 è limitata alla sola giornata di svolgimento del mercato nella quale si è reso libero il posteggio stesso.

7. Gli assegnatari di cui al comma 6, hanno diritto alla protrazione dell'orario necessario per la installazione del banco vendita e la sistemazione delle merci, fino alle ore 08,30.

8. Nei mercati collocati su aree coperte l'orario, per gli stessi effetti di cui al comma 1 , è il seguente:

a) periodo estivo (ora legale): dalle ore 07,00 alle ore 14,00 e dalle 16,00 alle 20,00;

b) periodo invernale (ora solare): dalle ore 07,30 alle ore 13,30 e dalle 16,00 alle 19,30.

### **Art.21**

#### **Modifiche delle giornate dei mercati settimanali**

1. Quando la giornata di mercato settimanale ricade in giorno festivo, il Sindaco, previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria, può anticipare o posticipare la data, dandone avviso.

### **Art. 22**

#### **Modalità di sistemazione delle attrezzature di vendita nei mercati.**

1. I banchi vendita e gli autoservizi adibiti alla vendita, devono essere collocati all'interno dei posteggi dati in concessione.

2. Non è permesso occupare area del mercato al di fuori del posteggio, ostruire passi carrabili, ingressi di abitazioni e di negozi.

3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.).

### **Art.23**

#### **Circolazione veicolare nei mercati**

1. Dalle ore 06,00 alle ore 14,30 è vietata la circolazione dei veicoli non autorizzati nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

3. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

### **Art. 24**

#### **Tenuta e consultazione del ruolo di mercato**

1. Presso l'Ufficio Comunale competente deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale del ruolo ordinario con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti che comportano modifiche sulla concessione di posteggio, l'Ufficio Comunale competente ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del ruolo.

3. Copia della planimetria e del ruolo è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, presso l'Azienda Sanitaria A.S.L. (Servizio Igiene Pubblica) competente per territorio.

### **Art.25**

#### **Prescrizioni e divieti nei mercati**

1. L'ordine ed il regolare funzionamento dei mercati sono assicurati dagli agenti di polizia municipale alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito dei mercati.

2. E' vietato esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'atto autorizzativo rilasciato ai sensi del presente regolamento. Tale provvedimento deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza.

3. E' vietato svolgere l'attività non rispettando gli orari stabiliti dal Sindaco secondo gli indirizzi di cui all'art. 20.

4. E' vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 22.

5. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato.

6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1,00 di fronte e mt. 0,50 (ml. 0,25 se il passaggio laterale tra i posteggi è inferiore a mt. 1,00) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatta salva in ogni caso la salvaguardia del transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, VV.FF. ecc.) tramite uno spazio libero non inferiore a ml. 3.00 per le allocazioni site sulla sede stradale. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,00.

7. E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo d'apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, ad eccezione di quanto utile e necessario per la vendita di dischi, CD e cassette, e semprechè il volume di amplificazione sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

8. E' fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine dei mercati, il posteggio pulito e di raccogliere i rifiuti depositandoli negli appositi contenitori.

9. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo ad di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla loro attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, conferendo gli stessi negli appositi cassonetti; in particolare, carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi containers e campane se installate.

10. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti nei cassonetti per RSU e, una volta istituito il servizio di raccolta differenziata, depositati negli appositi cassonetti.

11. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. I rifiuti speciali dovranno essere smaltiti con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

12. Il posteggio, che non dovrà mai rimanere incustodito, sarà liberato dall'operatore concessionario da ogni e qualunque tipo di rifiuto alla fine delle operazioni di mercato. La non ottemperanza di quanto innanzi comporterà l'applicazione delle sanzioni così come previste dalle norme vigenti in materia.

13. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' in ogni caso vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

14. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

15. Le merci esposte su aree pubbliche, su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98;

16. Nel caso in cui vengano offerti per la vendita prodotti alimentari ottenuti con modalità transgeniche devono essere apposti, a cura del venditore, appositi cartelli indicando i singoli prodotti ottenuti con tali modalità.

17. Ai soli venditori di piante e arredamenti è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.

18. È fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

19. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita.

20. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo da parte degli operatori costituisce violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dal piano delle aree mercatali e dal presente regolamento e, pertanto, dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 52.

21. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

## **Art.26**

### **Dimensioni dei Posteggi**

3. Tutte le merci, devono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi, le cui dimensioni sono stabilite in almeno 32,00 mq.

4. Nei mercati già costituiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i posteggi conservano le dimensioni individuate nel relativo provvedimento autorizzativo.

2 bis. I posteggi riservati ai produttori agricoli possono avere dimensioni inferiori a quelle previste da comma 1.



## **Capo V**

### **Autorizzazioni al commercio in forma itinerante - Tipo B**

#### **Art. 27**

##### **Autorizzazione di Tipo B (Attività Itinerante)**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B, sono rilasciate solo ai residenti, o, a società di persone, con sede legale in questo Comune.
2. Con l'autorizzazione di tipo B, gli operatori sono abilitati all'esercizio del commercio in forma itinerante, nelle fiere e nelle sagre nonché all'utilizzazione provvisoria dei posteggi dei mercati per come disciplinati dall'art.15, ed alla vendita a domicilio.
5. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. 18/99 gli operatori abilitati all'esercizio del commercio itinerante devono effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, per non più di un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso il predetto periodo; è inoltre fatto divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

#### **Art. 28**

##### **Rilascio autorizzazione di Tipo B**

1. L'autorizzazione di tipo B è rilasciata dall'ufficio competente di questo Comune, agli operatori che ne fanno richiesta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'ufficio competente entro 90 giorni dovrà comunicare agli interessati l'eventuale diniego altrimenti la richiesta s'intenderà accolta.
3. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, l'interessato entro 30 giorni, deve darne comunicazione al Comune di nuova residenza o sede legale, che, provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione, al ritiro dell'autorizzazione originale ed alla sua trasmissione al Comune di provenienza, per gli adempimenti conseguenti.
4. L'autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante dovrà indicare l'orario in cui deve essere esercitata l'attività.

#### **Art. 29**

##### **Subingresso nell'autorizzazione di Tipo B**

1. Per il subingresso nelle autorizzazioni di tipo B si applicano le disposizioni di cui all'art. 16.



## **Art. 30**

### **Prescrizioni e divieti per l'attività itinerante**

1. L'ordine ed il regolare svolgimento del commercio itinerante, vengono assicurati dagli agenti di polizia municipale alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano in detti luoghi.

1 bis. E' fatto divieto di svolgere attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, salvi i casi contemplati nell'allegato A al presente regolamento, nell'area compresa tra via D. Romeo, via De Nava, via Roma, viale Zerbi, lungomare Vittorio Emanuele, Piazza Garibaldi, via Aspromonte, via S. Francesco da Paola, via Campanella, via Castello, Piazza Castello, via Possidonea, via S. Marco, via Aschenez fino a via D. Romeo. Con ordinanza sindacale, per ragioni di ordine pubblico o per la tutela di aree di particolare pregio, possono essere individuate ulteriori aree del territorio nelle quali è escluso l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.

1 ter. E' fatto divieto di svolgere attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante a distanza inferiore a 500 mt dalle aree mercatali o comunque ospitanti mercati tipici o sagre nei giorni di svolgimento degli stessi.

2. E' fatto obbligo agli operatori di lasciare i luoghi utilizzati puliti, di raccogliere i rifiuti depositandoli negli appositi contenitori.

3. E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni salvo che per i venditori di dischi, musicassette e similari, limitatamente allo svolgimento della propria attività e sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

3 bis. Si intendono integralmente richiamate nel presente regolamento, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi, regolamenti e dalle ordinanze ministeriali vigenti in materia. I rifiuti speciali dovranno essere smaltiti con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo da parte degli operatori costituisce violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dal piano delle aree mercatali e dal presente regolamento e, pertanto, dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 52.

## **Art. 31**

### **Orario del commercio in forma itinerante.**

1. In questo Comune si dispone il divieto dell'esercizio del commercio in forma itinerante, su tutto il territorio nei giorni di domenica e festivi.

2. E' obbligo degli operatori sulle aree pubbliche in forma itinerante di esercitare la loro attività negli orari coincidenti con quelli effettuati dagli operatori per gli esercizi al dettaglio.

## **Art. 32**

### **Sospensione e revoca**

1. Si procede alla sospensione dell'autorizzazione di tipo B nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 18. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 2.
2. Si procede alla revoca delle autorizzazioni di tipo B nei casi previsti dall'art. 17 comma 1 lett. a), b), e c). La procedura per la revoca è quella descritta dall'art. 17, comma 2.

## **Capo V bis**

### **Commercio su aree pubbliche temporaneo o stagionale**

#### Art. 32 bis

##### Autorizzazioni per posteggi temporanei

1. Durante le feste civili e religiose o durante lo svolgimento di qualsiasi manifestazione circense, culturale, sportiva, di animazione o di altra natura che comporti riunione straordinaria di persone, occasionale e non ripetuta nel corso dello stesso anno, il Dirigente del Settore, su richiesta degli interessati può rilasciare per il periodo strettamente legato a tali eventi e comunque per un periodo non superiore a 8 giorni, l'autorizzazione dei posteggi temporanei anche al di fuori di quelli individuati nell'allegato A al presente regolamento.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata solo a coloro che siano titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998.
3. Le istanze devono essere presentate, pena improcedibilità della domanda, almeno 15 giorni prima della data prevista per l'occupazione dell'area e devono essere corredate dalla planimetria dei siti interessati e dalla copia dell'autorizzazione di cui al comma 2.
4. L'Ufficio competente procede alla verifica dell'idoneità delle aree richieste, accertando, in particolare, la rispondenza delle stesse alle prescrizioni del Codice della Strada ed alla disciplina del commercio su aree pubbliche.

#### Art. 32 ter

##### Autorizzazioni per posteggi stagionali

1. Limitatamente ai settori specificati ai numeri 20 e 21 dell'Allegato A e per il periodo ivi stabilito, il Dirigente del Settore, su richiesta degli interessati, può rilasciare l'autorizzazione dei posteggi stagionali a coloro che siano titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998 fermo restando il limite previsto dall'art.30, comma1 bis.
2. Le istanze devono essere presentate, pena improcedibilità della domanda, almeno 45 giorni prima della decorrenza del periodo suddetto e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
  - planimetria generale dell'area in scala 1:500 con indicazione delle vie e delle piazze comprese nel raggio di mt. 200;
  - progetto in scala 1:100 delle opere da realizzare, corredato di piante sezione e prospetti;
  - copia dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998.

3. L'Ufficio competente procede alla verifica dell'idoneità delle aree richieste, accertando , in particolare, la rispondenza delle stesse alle prescrizioni del Codice della Strada, alla normativa urbanistica ed alla disciplina del commercio su aree pubbliche.
4. La Giunta Comunale, per i settori di cui al comma 1, con proprio provvedimento, da adottarsi almeno sessanta giorni prima del periodo previsto per l'inizio della vendita, può localizzare le aree idonee e il numero dei posteggi da assegnare nel rispetto di quanto stabilito dal presente piano e dal regolamento.

## **Capo VI Tributi**

### **Art. 33**

#### **Modalità di pagamento dei tributi comunali**

1. I titolari di posteggio sono assoggettabili al pagamento della TOSAP o della C.O.S.A.P. e di tasse e tributi comunali, le cui tariffe e modalità di riscossione saranno stabilite con deliberazioni del Consiglio Comunale, e, comunque, da quelle in atto in vigore.
2. In sede di fissazione delle tariffe l'organo comunale competente potrà stabilire, nel rispetto della normativa vigente, particolari agevolazioni tariffarie, articolate per categorie e settori, da applicare agli operatori commerciali operanti nel territorio comunale, fino all' esenzione completa dei tributi stessi esclusivamente per i commercianti che partecipano ai mercati posti nelle varie aree del Comune.
3. La riscossione delle tasse deve avvenire attraverso versamento su c/c postale intestato al Comune di Reggio Calabria.

## **Capo VII**

### **Mercati tipici o settoriali e sagre**

#### **Art.34**

##### **Norme in materia di funzionamento delle fiere e sagre**

1. I mercati tipici o settoriali e le sagre si effettuano con le cadenze e sulle aree riportate nell'Allegato A al presente Regolamento.
2. I mercati tipici o settoriali e le sagre si effettuano su posteggi dati in concessione annuale limitatamente ai periodi di svolgimento stabiliti nell'Allegato A.
3. I mercati tipici o settoriali e le sagre possono essere gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di Fiera e Sagra, oppure possono essere affidati a comitati Consorzi o Cooperative di operatori su aree pubbliche previa approvazione di apposita "convenzione".
4. Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, per almeno un decennio, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dal Titolo X del D.Lgs. n. 114/98.
5. I mercati tipici o settoriali sono destinati ad operatori provenienti da tutto il territorio nazionale in possesso di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche intestate a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo la normativa vigente.
6. Le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di 1 posteggio nella stesso mercato tipico o settoriale o sagra.
7. Le concessioni sono rinnovabili.

#### **Art. 35**

##### **Tipologie Merceologiche dei mercati tipici o settoriali**

1. Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore, come previsto dall'art. 28, comma 15 del D. Lgs. Nr. 114/98 e dall'art. 3, comma 2, della L.R. n. 18/99, nei mercati tipici settoriali e Sagre disciplinata dal presente Regolamento, i posteggi saranno assegnati secondo le seguenti tipologie merceologiche: alimentari – non alimentari.

#### **Art. 36**

##### **Istanza di concessione di posteggio**

1. Le istanze di rilascio delle concessioni di posteggio nell'ambito dei mercati tipici settoriali e delle sagre sono presentate al Comune almeno 60 giorni prima della data stabilita per svolgimento della manifestazione, nel rispetto delle modalità previste all'art.13 della L.R. n. 18/1999.

2. I richiedenti, nella redazione della medesima, oltre a tutti i dati identificativi, devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98, il settore (o i settori merceologici) di attività, il posteggio del quale chiede la concessione, la data di inizio dell'attività e il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in quel determinato mercato tipico o settoriale o sagra, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intende partecipare alla stessa.

3. Le istanze devono essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Art. 37**

#### **Criteri per l'assegnazione dei posteggi.**

1. L'assegnazione dei posteggi è stabilita in base alla graduatoria, fra coloro che sono titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, provenienti da tutto il territorio nazionale, formulata in base ai criteri di priorità di seguito riportati:

a) maggiore numero di presenze effettive fatte registrare nel mercato tipico o settoriale e sagra di cui all'istanza (sempre che sia riferibile ad una unica autorizzazione) ed intese come effettivo esercizio dell'attività, prendendo in considerazione i due anni immediatamente precedenti la data fissata per la manifestazione ed attribuendo per ogni presenza .....punti 2;

b) maggiore anzianità di attività, così come risulta dall'iscrizione nel Registro delle Imprese attribuendo punti 1, per ogni anno di iscrizione frazione superiore a mesi sei;

c) l'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse .....punti 3.

2. Il responsabile dell'ufficio procede all'esame delle istanze pervenute, ne esamina la regolarità e provvede alla definizione della graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1.

3. Qualora i posteggi del mercato tipico settoriale o Sagra siano ripartiti per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. E' ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.

4. Le graduatorie sono affisse all'Albo Comunale per almeno dieci giorni prima della data di inizio del mercato tipico settoriale o Sagra.

5. La concessione dei posteggi avviene seguendo il numero di graduatoria generale e assegnando il corrispondente numero di posteggi, così come indicato nella planimetria allegata al presente, fatta salva la diversa dislocazione qualora le attrezzature non si prestino all'allocazione del posteggio abbinato, nel qual caso se ne assegna uno diverso nelle vicinanze.

6. Nella graduatoria sono riportate anche le istanze che non hanno potuto trovare accoglimento per mancanza di posteggi, per essere utilizzata ai fini dell'assegnazione provvisoria di cui all'art.43 .

7. Le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di 1 posteggio nello stesso mercato tipico settoriale o Sagra.

8. Copia della graduatoria deve essere consegnata al responsabile della vigilanza per gli adempimenti di competenza

### **Art. 38**

#### **Orario di svolgimento**

6. 1. Gli operatori devono avere occupato il loro posteggio con il banco o autoservizio e le attrezzature consentite nell'area di fiera o sagra entro le ore 8,00 del primo giorno di mercato e possono sostare fino alle ore 3,00 della notte del giorno di conclusione del mercato, al fine di ripristinare l'uso non mercatale della zona.

2. Non è permesso installarsi nell'area del mercato o Sagra prima delle ore 6,00 o lasciare libero il posteggio prima delle ore 13,00, se non per intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

3. Nell'ambito delle aree destinate a mercato tipico o settoriale o sagra deve essere sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso.

### **Art. 39**

#### **Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. I banchi e gli autoservizi devono essere collocati, nello spazio appositamente delimitato.

2. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. In ogni caso, deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.).

3. Lo spazio libero, sugli assi stradali, non può essere inferiore a ml. 3.

### **Art. 40**

#### **Circolazione Veicolare**

1. Dalle ore 24,00 del giorno precedente la data di inizio del mercato tipico settoriale o Sagra alle ore 1,00 della notte di conclusione, è vietata la circolazione nell'area dei mercati o Sagre con esclusione degli automezzi utilizzati dai posteggiatori, dei mezzi d'emergenza, dei veicoli dei portatori di handicap muniti di apposito contrassegno e dei mezzi comunali di servizio.



## **Art. 41**

### **Prescrizioni e divieti**

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, conferendo gli stessi negli appositi cassonetti; in particolare, carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi containers e campane, se installate e in caso contrario a provvedere in proprio allo smaltimento.
2. Nel caso vengano esposti per la vendita prodotti alimentari ottenuti con modalità transgenici il commerciante deve esporre uno specifico avviso.
3. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti nei cassonetti per RSU e, ove istituito, il servizio di raccolta differenziata, depositati negli appositi cassonetti.
4. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1.00 di fronte e ml. 0.50 (ml. 0,25 se il passaggio laterale e di ml. 0.50) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatta salva in ogni caso la salvaguardia del transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, VV.FF. ecc.) tramite uno spazio libero non inferiore a ml. 3.00 per le allocazioni site sulla sede stradale.
7. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2.00 di altezza.
8. È fatto divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 – comma 1 – del Regolamento di P.S. n. 635/40.
9. È fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi.
10. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
11. Ai soli venditori di piante, fiori, e arredamento, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.
12. È fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.
13. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
14. Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito, entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto e mai dopo le ore 24,00.

15. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi riservati al transito, passi carrabili, ingressi di negozi o di private abitazioni.

#### **Art. 42**

##### **Pubblicità dei prezzi**

1. Le merci esposte ovunque collocati, debbono recare in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98.

#### **Art. 43**

##### **Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi**

7. 1. Qualora nel primo giorno di svolgimento del mercato tipico o settoriale o Sagra, decorsa un'ora dall'orario di inizio stabilito, previa verifica degli addetti comunali, si riscontrasse la presenza di posteggi lasciati liberi dagli aventi diritto, o non assegnati, questi potranno essere assegnati, indipendentemente dai prodotti trattati e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sulla base, in ordine prioritario, dei seguenti criteri:

- a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono stati assegnati i posteggi per mancanza di disponibilità seguendo l'ordine della graduatoria;
- b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all'art. 37, comma 1, lett. a), b), c), del presente regolamento.

#### **Art. 44**

##### **Calcolo del numero delle presenze**

1. Il calcolo del numero delle presenze va in ogni caso effettuato con riferimento all'autorizzazione utilizzata dall'operatore, non essendo consentito, ai fini dell'assegnazione del posteggio, di sommare le presenze maturate su più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

2. La presenza è inoltre conteggiata con riferimento al numero delle volte in cui l'operatore abbia frequentato il mercato o Sagra nel senso di effettiva partecipazione alla stessa.

3. Qualora, in caso di assegnazione del posteggio, l'operatore non provveda ad effettuare il mercato o Sagra, la presenza è annullata.

4. La presenza è annotata su apposito registro ed è controfirmata dall'operatore o da chi per esso.

5. In caso di subingresso nell'impresa, il subentrante acquisisce le presenze maturate dal cedente sull'autorizzazione oggetto di volturazione.
6. Anche per i mercati tipici settoriali e sagre è istituito il registro delle presenze da tenersi sempre con le medesime modalità di cui al precedente art. 14.

#### **Art. 45**

##### **Modalità di trasferimento in altro posteggio dell'operatore già titolare di concessione nell'ambito dello stesso mercato tipico o settoriale o sagra**

1. Qualora per obiettive esigenze di pubblico interesse si dovesse procedere allo spostamento di posteggi, la scelta dei posteggi da parte dei titolari oggetto di spostamento avverrà secondo le priorità di anzianità di presenza sul mercato o Sagra.
2. In caso di parità, sarà privilegiata l'impresa con maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese.

#### **Art. 46**

##### **Sospensione o spostamento del mercato tipico o settoriale o sagra**

1. Resta salva la possibilità di adottare provvedimenti di sospensione o spostamento di data del mercato o Sagra per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico che dovranno essere tempestivamente comunicati agli assegnatari dei posteggi.

#### **Art. 47**

##### **Tariffe per la concessione dei posteggi**

8. 1. Le concessioni decennali e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento di tasse e tributi comunali nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi, nelle misure stabilite dal Consiglio Comunale che hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno solare;
2. È discrezione del Comune istituire inoltre un contributo per le spese di organizzazione dell'allestimento e pulizia del mercato o Sagra il cui ammontare è stabilito di anno in anno con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale.
3. Il mancato pagamento delle tasse e dei tributi comunali nei modi e termini prescritti, costituisce motivo di revoca della concessione del posteggio.
4. Qualora l'assegnatario, ottenuto il riscontro favorevole dell'accoglimento dell'istanza, intenda rinunciare al posteggio, deve comunicarlo non oltre giorni 7 (sette) precedenti il Mercato o Sagra; in caso contrario, oltre a non essere considerata la presenza nel MERCATO TIPICO o SETTORIALE o SAGRA, si procederà al recupero coattivo delle tasse e contributi dovuti.

#### **Art. 48**

##### **Subingresso nella titolarità del posteggio**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avvenuto ai sensi dell'art. 7 della L. R. 18/1999, come previsto dal comma 12 dell'art. 28 del D. Lgs.

Nr. 114/98, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

2. Il subentrante deve in ogni caso chiedere la diversa titolazione della concessione con domanda contenente gli elementi atti ad accertare l'avvenuto trasferimento dell'azienda.

3. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

#### **Art. 49**

#### **Revoca e sospensione dell'autorizzazione**

1. La revoca e la sospensione della autorizzazione sono disciplinate dall'art. 17 e 18.

# **TITOLO III**

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Capo I** **Disposizioni transitorie**

#### **Art. 50**

##### **Conversione d' ufficio delle autorizzazioni di tipo A Tipo A)**

1. Il Responsabile dell' Ufficio comunale competente provvede tempestivamente e comunque prima del rilascio di nuove autorizzazioni di tipo A alla conversione d' ufficio in autorizzazioni di Tipo A) delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge 19/05/76, N° 398 ed ancora in atto, senza necessità di alcuna istanza da parte del titolare, previa verifica della sussistenza dei requisiti morali in capo all'intestatario previsti del presente regolamento, mediante l'acquisizione d' ufficio di:

a) certificato generale del casellario giudiziario;  
b) certificato di iscrizione del Registro delle imprese limitatamente al settore alimentare.

2. Accertata la regolarità degli atti, l'ufficio provvede alla conversione delle autorizzazioni attive seguendo l'ordine cronologico del precedente rilascio, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 4, e tenendo presente che la conversione d'ufficio comporta l'annotazione su ciascuna autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui all'art.6 comma 1, del d.lgs.114/98 – ALIMENTARE o NON ALIMENTARE -, e del titolo di proprietà.

3. Il responsabile dell'ufficio comunale competente provvede ad invitare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli operatori a ritirare entro e non oltre 90 giorni l'autorizzazione convertita e a depositare contestualmente l'originale dell' autorizzazione precedentemente rilasciata.

4. Contestualmente al rilascio, copia dell'autorizzazione convertita viene inviata alla Camera di Commercio.

5. Fino a che le autorizzazioni non saranno convertite, conservano validità le precedenti autorizzazioni.

#### **Art. 51**

##### **Conversione autorizzazione di Tipo B**

1. Per la conversione delle autorizzazioni di tipo B è competente il Comune di residenza o nel caso di società di persone, il Comune dove la stessa ha la sede legale.

2. Alla conversione delle autorizzazioni di tipo B si applicano le disposizioni di cui all'art. 50.

## **Capo II**

### **Disposizioni Finali**

#### **Art. 52**

#### **Sanzioni**

1. Ferma restando l'eventuale applicazione di sanzioni previste per i fatti costituenti reato, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. Nr. 114/1998 e dall'art. 20 della L.R. n. 18/1999.

#### **Art. 52bis**

#### **Sanzioni accessorie**

1. In caso di violazione delle limitazioni e divieti stabiliti agli artt. 22, 25 e 30, oltre alle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 52 e fermo restando quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 114/1998, è intimata dagli organi preposti alla vigilanza nello stesso verbale di contestazione la rimozione immediata dell'attività abusivamente svolta e, in caso di inottemperanza all'intimazione suddetta, è disposto il sequestro ai fini della confisca della struttura o della merce che forma oggetto dell'attività abusiva.

#### **Art. 53**

#### **Abrogazioni norme precedenti**

1. È revocata la delibera consiliare 64/1995 ed ogni precedente disposizione comunale che riguarda la materia.

#### **Art. 54**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, composto da n. 54 articoli e n. 1 allegato entrerà in vigore decorsi, quindici giorni successivi a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.